Spedizione in abbonamento postale Anno 96° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 marzo 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. **1496.**

Norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato *A* al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli aggiunti ai ruoli ordinari del dipendente personale, quali risultano dalle tabelle di cui all'allegato stesso, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato *B* al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i posti aggiunti ai ruoli ordinari del dipendente personale, quali risultano dalle tabelle di cui all'allegato stesso, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale direttivo amministrativo (gruppo *A*), del personale ausiliario amministrativo (gruppo *B*), del personale d'ordine (gruppo *C*) e del personale subalterno, quali risultano dalle tabelle I, II, III e IV di cui all'allegato *C* al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale di governo (gruppo *A*), del personale ausiliario (gruppo *B*), del personale d'ordine (gruppo *C*), delle cariche speciali (gruppi *A*, *B* e *C*) e del personale subalterno dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, istituiti con regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni, sono soppressi.

Con la stessa decorrenza, sono parimenti soppressi i ruoli tecnici coloniali dei medici (gruppo *A*), dei veterinari (gruppo *A*), dei chimici (gruppo *A*), degli ingegneri architetti (gruppo *A*), dei geometri (gruppo *B*), degli ingegneri minerari (gruppo *A*), degli aiutanti minerari (gruppo *B*), del personale direttivo dei centri agrari sperimentali (gruppo *A*), degli ispettori agrari (gruppo *A*), degli esperti agrari (gruppo *B*), degli interpreti redattori (gruppo *A*), degli interpreti traduttori (transitorio) (gruppo *B*), degli interpreti orali (gruppo *C*), del personale direttivo postelegrafico (gruppo *A*), degli ufficiali postali e telegrafici (gruppo *C*), istituiti con regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, e successive modificazioni, nonchè i ruoli del personale direttivo corporativo (gruppo *A*) e del personale ausiliario corporativo (gruppo *B*) dell'Africa Italiana, istituiti con regio decreto 21 settembre 1938, n. 1470, e successive modificazioni.

Sempre con la medesima decorrenza, è anche soppresso il ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana, istituito con regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, e successive modificazioni.

Art. 5.

Salvo che col presente decreto non sia diversamente stabilito, il personale attualmente appartenente ai ruoli soppressi ai sensi del precedente art. 4 sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato specificate nei precedenti articoli 1, 2 e 3 e collocato negli appositi ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari o nei ruoli transitori istituiti con gli articoli stessi, appartenenti allo stesso gruppo, con le modalità, secondo le norme e col trattamento di cui al presente decreto.

Agli effetti di cui al precedente comma, si prescinde, nei confronti dei funzionari ed impiegati interessati, dal possesso dei titoli di studio richiesti, secondo le disposizioni di carattere generale vigenti, per l'ammissione nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *A*, *B* e *C*, nonchè di quelli specificamente richiesti, dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, per l'accesso ai ruoli od alle carriere d'agganciamento dei ruoli aggiunti o di inserimento dei posti aggiunti, nei quali il trasferimento deve attuarsi, fatta eccezione per i titoli di studio, generici e speciali, prescritti per l'accesso ai ruoli od alle carriere o per l'assunzione a posti cui siano annesse funzioni di indole esclusivamente tecnica.

Art. 6.

La ripartizione numerica del personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana fra le singole Amministrazioni dello Stato specificate nei precedenti articoli 1, 2 e 3, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, fra i singoli ruoli e gradi, risulta determinata nelle tabelle contenute negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto.

L'assegnazione nominativa del personale stesso alle singole Amministrazioni dello Stato, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai singoli ruoli, da indicarsi specificamente, sarà effettuata con applicazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 18, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, ed all'art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, in corrispondenza dei posti di ciascun ruolo e grado previsti nelle tabelle contenute negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto, salvo le variazioni, in aumento od in diminuzione, che eventualmente dovessero rendersi necessarie o rivelarsi opportune nell'interesse del servizio, da contenersi, in ogni caso, nel numero dei posti di ciascun gruppo complessivamente assegnato alle singole Amministrazioni. Il personale che, per effetto di tali variazioni, dovesse risultare in eccedenza rispetto al numero dei posti di ciascun ruolo e grado previsti nelle annesse tabelle, sarà considerato in soprannumero fino a rettifiche compensative degli organici tabellari cui le variazioni stesse ineriscono, da disporsi, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'assegnazione sarà disposta:

a) con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, per i funzionari di grado superiore al 5°;

b) con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, per tutti gli altri funzionari ed impiegati.

I decreti di cui al precedente terzo comma saranno pubblicati nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministeri interessati.

Art. 7.

I singoli funzionari ed impiegati saranno inquadrati, presso le singole Amministrazioni e nei ruoli di assegnazione — negli appositi ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari o nei ruoli transitori istituiti con i precedenti articoli 1, 2 e 3 — in grado uguale o corrispondente a quello rivestito all'atto dell'inquadramento e nell'ordine spettante in base alla rispettiva anzianità di grado, computata a norma delle vigenti disposizioni. Essi conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado e quella complessiva di servizio acquisite nei ruoli di rispettiva provenienza.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro competente ed ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1955.

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento di cui ai precedenti commi — da disporsi, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1955 — il personale interessato continuerà, transitoriamente, a prestare servizio, nell'attuale posizione, presso le singole Amministrazioni ed i singoli Uffici, Istituti ed Enti pubblici cui risulti di fatto assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuerà ad essere amministrato, in base agli ordinamenti propri dei rispettivi ruoli di appartenenza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, fermo restando il disposto dell'art. 12, quinto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Art. 8.

Al personale appartenente ai ruoli aggiunti ed ai posti aggiunti ai ruoli ordinari od ai ruoli transitori istituiti con i precedenti articoli 1, 2 e 3, si applicano

le disposizioni di carattere generale concernenti l'ordinamento gerarchico, lo stato giuridico, il trattamento economico e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ferma l'osservanza, per quanto in essi specificamente previsto, degli ordinamenti particolari relativi al personale delle singole Amministrazioni ed alle carriere di rispettivo inserimento, nonchè delle norme speciali del presente decreto.

Il personale appartenente ai ruoli aggiunti od ai posti aggiunti ai ruoli ordinari ha gli stessi doveri, diritti, benefici, funzioni, prerogative e trattamento economico del personale di pari grado dei ruoli ordinari d'agganciamento dei ruoli aggiunti o d'inserimento dei posti aggiunti. Nei rapporti reciproci di gerarchia fra il personale appartenente ai ruoli ordinari e quello appartenente ai rispettivi ruoli o posti aggiunti si osserveranno le norme del capo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per le promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori istituiti col precedente art. 3, si osserveranno le norme del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni; le promozioni del personale inquadrato sia nei ruoli aggiunti che nei posti aggiunti istituiti coi precedenti articoli 1 e 2 saranno conferite in base alle norme in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli ordinari, salvo l'osservanza delle particolari disposizioni e modalità di cui ai successivi commi.

Le nomine ai gradi superiori al 5° potranno essere conferite soltanto nei ruoli ordinari e nei limiti degli organici da essi previsti, ed a tali effetti il personale appartenente ai ruoli o posti aggiunti ha gli stessi titoli del personale appartenente ai predetti ruoli ordinari.

I posti di grado 4° e 3° contemplati nelle tabelle III e XVI contenute nell'allegato *A* al presente decreto, allorchè si renderanno vacanti per la nomina a grado superiore o per cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, dei funzionari che vi verranno inquadrati nella prima attuazione del presente decreto, potranno essere, tuttavia, conferiti, secondo le norme vigenti, ai funzionari appartenenti agli stessi ruoli aggiunti o ad altri ruoli aggiunti di gruppo *A* istituiti, col presente decreto, presso le rispettive Amministrazioni interessate.

Per le promozioni fino al grado 5°, il personale dei ruoli aggiunti e dei ruoli transitori di cui al precedente art. 3 sarà promosso nei ruoli di rispettiva appartenenza, nei limiti dei posti vacanti nei singoli gradi del ruolo predetto, quali risultano tenendo conto degli organici di ciascun grado di cui al quadro *b*) delle tabelle contenute negli allegati *A* e *C* al presente decreto. Il personale inquadrato, invece, in attuazione del presente decreto, nei posti aggiunti, a seguito della promozione sarà collocato in soprannumero nel grado conferitogli nel ruolo ordinario di appartenenza. Qualora il personale stesso ottenga, con l'osservanza delle vigenti disposizioni relative agli avanzamenti, nel ruolo ordinario in cui sarà stato collocato in soprannumero, una successiva promozione, sarà considerato in soprannumero nel nuovo grado. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore, od a seguito a cessazione dalla appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati promossi in soprannumero.

Ove si tratti di promozioni da conferirsi per merito assoluto o per anzianità congiunta al merito, il personale appartenente ai ruoli aggiunti e quello appartenente o proveniente dai posti aggiunti non potrà, in ogni caso, essere promosso, fino a quando non siano promuovibili gl'impiegati dei ruoli ordinari di agganciamento dei ruoli aggiunti o di inserimento dei posti aggiunti, di pari anzianità.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma valgono anche per le promozioni del personale subalterno. Le promozioni a commesso capo ed a capo agente tecnico potranno essere conferite soltanto nei ruoli ordinari; il posto di capo agente tecnico previsto nella tabella XVIII contenuta nell'allegato *A* al presente decreto sarà, in conseguenza, soppresso allorchè si renderà vacante per cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, dell'attuale titolare.

Art. 10.

Al personale inquadrato nei ruoli aggiunti, nei posti aggiunti ai ruoli ordinari e nei ruoli transitori istituiti con gli articoli 1, 2 e 3, è assegnato, nel proprio grado, lo stipendio determinato in base all'anzianità maturata nel grado stesso nei ruoli di provenienza, fermi restando i benefici acquisiti in base alle disposizioni in vigore concernenti la corresponsione di aumenti periodici anticipati, ed in particolare quelli previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, modificato dal regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, e dall'articolo unico del regio decreto 23 novembre 1931, n. 1737, in correlazione con il comma aggiunto all'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 16 della legge 9 luglio 1954, n. 431. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello goduto dai singoli funzionari ed impiegati all'atto dell'inquadramento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nelle successive variazioni di stipendio per effetto di promozioni di grado e di aumenti periodici.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli interessati in forza dell'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dell'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, con le limitazioni prescritte dall'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779.

Restano anche fermi i diritti eventualmente acquisiti a congedi o frazioni di congedi coloniali maturati alla data del 31 dicembre 1954, nonchè i diritti eventualmente acquisiti, alla medesima data, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, in correlazione con il comma aggiunto all'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 16 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Il personale destinato, a seguito e per effetto dell'inquadramento nei ruoli e nei posti aggiunti di cui al precedente primo comma, presso Uffici aventi sede in località diverse da quelle ove ha sede l'Ufficio presso il quale presti servizio all'atto dell'inquadramento

stesso, ha diritto al trattamento economico di trasferimento e di prima sistemazione previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari potrà essere distaccato in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Istituti di Stato ed Enti pubblici, nella posizione di comando, senza limitazioni di numero, di grado e di tempo.

Il personale che, all'atto dell'inquadramento nei ruoli o nei posti aggiunti, presti effettivo servizio presso uffici e servizi periferici delle Amministrazioni di assegnazione provvisti di separati ruoli, e viceversa, o presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Istituti di Stato ed Enti pubblici, potrà essere confermato in tale servizio, nella posizione di comando, ugualmente senza limitazioni di numero, di grado e di tempo.

I provvedimenti per l'applicazione del presente articolo sono emanati di concerto fra i Ministeri interessati e quello del tesoro; nel caso di distacco presso Istituti ed Enti non statali, è necessario il concerto del Ministero che esercita il controllo o la vigilanza sugli Istituti ed Enti stessi.

Gli oneri lordi inerenti al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, spettante al personale distaccato, sono, in ogni caso, a carico del bilancio dell'Amministrazione dello Stato, Istituto od Ente di distacco.

Art. 12.

Il personale che abbia conseguito la nomina nei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, sarà trasferito nei ruoli ordinari di altre Amministrazioni dello Stato di gruppo corrispondente, col grado rivestito e con l'anzianità di grado e complessiva di servizio maturata nel ruolo di provenienza e col trattamento economico acquisito, a seconda delle rispettive precostituite posizioni giuridiche, in forza, rispettivamente, del quinto comma dell'art. 13 e del secondo comma dell'art. 14 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, quest'ultimo integrato con l'art. 22 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e con l'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

L'assegnazione nominativa del personale alle singole Amministrazioni e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai singoli ruoli, sarà disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, tenuto prevalente conto dell'Amministrazione e dell'Ufficio cui ciascun impiegato risulti di fatto assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi ed in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430.

L'inquadramento nei singoli ruoli e gradi sarà disposto, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1955, con decreto del Ministro competente, osservati, per quanto riguarda il personale dei gradi iniziali, i criteri stabiliti dall'art. 13, terzo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Per il personale che abbia conseguito nei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana grado superiore all'iniziale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nonchè delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, ed alla legge 30 dicembre 1929, n. 2201, e successive modificazioni, l'inquadramento è effettuato in soprannumero nel grado rivestito.

Per il personale che abbia chiesto d'essere ammesso nei ruoli organici o nei corrispondenti ruoli speciali transitori del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1062, e che, alla data del 1° gennaio 1955, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, al collocamento in ruolo sarà provveduto direttamente, secondo le disposizioni vigenti, dalle Amministrazioni presso le quali esso risulti assegnato alla data predetta, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'art. 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il personale stesso conserva nei confronti di dette Amministrazioni i diritti di cui al comma secondo e seguenti dell'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, nel testo sostitutivo di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Art. 13.

Il personale del ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana, istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, e successive modificazioni, e soppresso per effetto del precedente art. 4, resta definitivamente assegnato ai ruoli magistrali nazionali.

Art. 14.

Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo *A* previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono istituiti un posto di grado 7° ed un posto di grado 8°, con le qualifiche, rispettivamente, di capo sezione e di segretario capo, da attribuirsi, con l'anzianità di grado e con quella complessiva di servizio acquisite nel ruolo di provenienza, al personale del ruolo di governo (gruppo *A*) del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in effettivo servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Corte dei conti.

Agli effetti della progressione di carriera del personale di cui al precedente comma, nel ruolo transitorio previsto dal comma stesso è istituito altresì un posto di grado 6° con la qualifica di direttore capo divisione.

Detto personale potrà essere promosso al grado 7°, al grado 6° e al grado 5°, al compimento di tre anni di servizio, rispettivamente, nei gradi 8°, 7° e 6°, previo, in ogni caso, giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il personale del soppresso ruolo tecnico coloniale degli esperti agrari (gruppo *B*) il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presti effettivo servizio presso l'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, sarà inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1955, nel ruolo del personale di segreteria, di biblioteca e

degli esperti agrari (gruppo *B*), quadro degli esperti agrari, dell'Istituto stesso, col grado rivestito e secondo l'ordine di anzianità di grado posseduto nel ruolo di provenienza. Esso conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado e quella complessiva di servizio acquisite nel ruolo di provenienza.

Il personale che, per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al precedente comma, dovesse risultare in eccedenza ai posti organici di ciascun grado, sarà considerato in soprannumero nel grado stesso. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi saranno collocati.

L'inquadramento di cui al precedente primo comma sarà disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 16.

Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono autorizzate a bandire, secondo le norme vigenti, appositi concorsi per esami per l'ammissione al grado iniziale dei ruoli organici ordinari dei gruppi *A*, *B* e *C*, esclusi quelli di cui all'art. 8, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per un numero di posti non inferiore ad un terzo di quelli disponibili in detto grado alla data suddetta, riservati al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana appartenente a ruoli di gruppo inferiore, che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce.

Per i ruoli organici di gruppo *C* i concorsi possono essere effettuati per titoli anzichè per esami.

I posti vacanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultassero messi a concorso, si considerano non disponibili agli effetti di cui ai precedenti commi.

Art. 17.

Gli organici di cui al quadro *a*) delle tabelle contenute negli allegati *A* e *C* nonchè al quadro unico delle tabelle contenute nell'allegato *B* al presente decreto, determinano, sia nel loro totale complessivo, sia nella loro ripartizione fra i singoli gradi, il numero degli impiegati dei ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana soppressi ai sensi del precedente art. 4 cui saranno conferiti i posti dei singoli ruoli e gradi all'atto del primo inquadramento; gli organici di cui al quadro *b*) delle tabelle contenute negli allegati *A* e *C* al presente decreto, determinano il numero dei posti di ciascun grado valutabili ai fini dell'avanzamento di carriera. Il personale inquadrato in ciascun grado che dovesse risultare in eccedenza rispetto al numero dei posti organici del grado stesso previsto nel predetto quadro *b*), sarà considerato, ai fini delle promozioni, in soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozione al grado superiore od a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, del personale stesso.

I posti aggiunti di cui alle tabelle contenute nell'allegato *B* al presente decreto si estingueranno allorchè si renderanno vacanti per promozione al grado superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi verranno inquadrati nella prima attuazione del presente decreto.

Nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle contenute nell'allegato *A* al presente decreto e nei ruoli transitori di cui alle tabelle contenute nell'allegato *C* al presente decreto, non possono effettuarsi reclutamenti di personale ma soltanto promozioni del personale in essi collocato, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 9. Detti ruoli si estingueranno col verificarsi, man mano, delle vacanze nei gradi meno elevati per effetto di progressione di carriera o di cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi verranno inquadrati.

Art. 18.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, curerà la trasmissione alle singole Amministrazioni interessate, entro il più breve tempo, degli stati matricolari, delle situazioni partitarie, dei fascicoli personali e di tutti gli altri atti, anche riservati, riguardanti il personale a ciascuna di esse assegnato ai sensi e per effetto del presente decreto.

Art. 19.

Alle spese relative al trattamento economico di attività spettante al personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, che sarà trasferito, in applicazione del presente decreto, alle dipendenze delle Amministrazioni di cui ai precedenti articoli, sarà fatto fronte, per il residuo corrente esercizio finanziario 1954-1955, con i fondi iscritti, agli stessi titoli, al cap. 518 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, in quanto tali spese non gravino già sui bilanci delle singole Amministrazioni di assegnazione del personale predetto.

Il Ministro per il tesoro provvederà alle necessarie ripartizioni di detti fondi a norma dell'art. 19 della legge 31 luglio 1954, n. 612.

Art. 20.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri competenti e di quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme particolari eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 92, — CARLOMAGNO

ALLEGATO A
(ruoli aggiunti)

CORTE DEI CONTI

TABELLA I

Personale di revisione

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Direttore di revisione	—	1
VII	Revisori capi	—	2
VIII	Revisori principali	2	3
IX	Primi revisori	4	4
	Totale . . .	6	

TABELLA II

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	2	1
X	Primi archivisti	3	2
XI	Archivisti	3	3
	Totale . . .	8	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TABELLA III

Personale diplomatico

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
III	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe	1	1
IV	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe	1	1
V	Consiglieri	1	1
	Totale . . .	3	

TABELLA IV

Personale per i servizi tecnici

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	—	2
VI	Ispettori superiori	5	11
VII	Ispettori capi	8	11
VIII	Ispettori	11	11
	Totale . . .	24	

TABELLA V

Personale degli Uffici commerciali all'estero

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Consiglieri commerciali di 1ª classe	—	2
VI	Consiglieri commerciali di 2ª classe	—	6
VII	Addetti commerciali di 1ª classe	8	6
VIII	Addetti commerciali di 2ª classe	7	7
	Totale . . .	15	

TABELLA VI

Personale dei commissari tecnici per l'Oriente

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Commissari di 1ª classe	7	5
VI	Commissari di 2ª classe	16	12
VII	Commissari di 3ª classe	15	7
VIII	Commissari di 4ª classe	11	11
	Totale . . .	49	

TABELLA VII

Personale degli addetti stampa all'estero

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Addetti stampa di 1ª classe	2	1
VII	Addetti stampa di 2ª classe	2	2
VIII	Addetti stampa di 3ª classe	2	2
	Totale . . .	6	

TABELLA VIII

Personale dei cancellieri

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Cancellieri di 1ª classe	2	5
VIII	Cancellieri di 2ª classe	9	9
IX	Cancellieri di 3ª classe	13	13
X	Cancellieri di 4ª classe	1	1
	Totale . . .	25	

TABELLA IX

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	3	4
X	Primi archivisti	14	14
XI	Archivisti	14	14
	Totale	31	

MINISTERO DELL'INTERNO

TABELLA X

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Carriera amministrativa

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Vice prefetti	3	11
VI	Vice prefetti ispettori	11	13
VII	Consiglieri di 1ª classe	16	33
VIII	Consiglieri di 2ª classe	17	
	Totale	47	

TABELLA XI

Carriera di ragioneria

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Ispettore superiore di 2ª classe	—	1
VII	Ragionieri capi di 1ª classe	—	3
VIII	Ragionieri capi di 2ª classe	6	4
IX	Primi ragionieri	8	8
X	Ragionieri	4	4
	Totale	18	

TABELLA XII

Carriera d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	3	4
X	Primi archivisti	13	12
XI	Archivisti	16	16
XII	Applicati	1	1
	Totale	33	

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA XIII

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	2	3
X	Primi archivisti	6	10
XI	Archivisti	15	15
XII	Applicati	1	1
	Totale	24	

TABELLA XIV

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Direttori distrettuali	—	1
VII	Procuratori superiori	3	1
VIII	Procuratori capi	1	2
IX	Primi procuratori	6	6
X	Procuratori di 1ª classe	3	3
	Totale	13	

TABELLA XV

Gruppo C

(*personale sussidiario degli Uffici del registro*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Aiuto procuratori	10	12
X	Primi archivisti	20	34
XI	Archivisti	57	57
XII	Applicati	1	1
	Totale	68	

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XVI

RUOLO CENTRALE

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IV	Direttori generali	1	1
V	Ispettori generali	9	3
VI	Capi divisione e ispettori superiori	10	13
VII	Capi sezione	16	15
VIII	Consiglieri	15	15
IX	Primi segretari	2	2
	Totale	53	

TABELLA XVII

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	15	9
X	Primi archivisti	18	28
XI	Archivisti	42	42
XII	Applicati	2	2
	Totale	77	

TABELLA XVIII

Personale subalterno

QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
Primi commessi	1	2
Commessi e uscieri capi	12	12
Uscieri	3	3
Capo agente tecnico	1	1
Agenti tecnici	1	1
Totale	18	

TABELLA XIX

RUOLO DI GRUPPO *B* DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Revisori superiori	—	1
VII	Revisori capi	2	9
VIII	Revisori principali	5	12
IX	Primi revisori	21	21
X	Revisori	1	1
	Totale	29	

TABELLA XX

PERSONALE DIPENDENTE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - PERSONALE DI CONCETTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELL STATO.

Gruppo *A*

Ruolo dei servizi centrali

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Direttori capi di ragioneria di 1ª classe	4	2
VI	Direttori capi di ragioneria di 2ª classe e direttori capi divisione	7	4
VII	Capi sezione	8	6
VIII	Consiglieri	6	6
	Totale	25	

TABELLA XXI

Carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	12	6
X	Primi archivisti	12	19
XI	Archivisti	28	28
XII	Applicati	1	1
	Totale	53	

TABELLA XXII

PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Ispettori superiori di ragioneria	—	1
VII	Direttori di ragioneria	4	3
VIII	Ragionieri capi	5	4
IX	Primi ragionieri	8	8
X	Ragionieri	1	1
	Totale	18	

TABELLA XXIII

PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Ispettori superiori di tesoreria	—	1
VII	Direttori degli Uffici provinciali del tesoro	1	2
VIII	Vice direttori degli Uffici provinciali del tesoro	2	3
IX	Primi segretari degli Uffici provinciali del tesoro	9	9
	Totale	12	

TABELLA XXIV

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Ufficiali capi	11	7
X	Ufficiali principali	19	19
XI	Primi ufficiali	32	32
XII	Ufficiali	1	1
	Totale	63	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TABELLA XXV

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Personale amministrativo

(gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	—	2
VI	Direttori capi divisione	6	3
VII	Capi sezione	3	5
VIII	Consiglieri	6	6
	Totale . . .	15	

TABELLA XXVI

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	—	1
X	Primi archivisti	2	4
XI	Archivisti	6	6
	Totale . . .	8	

TABELLA XXVII

GENIO CIVILE

Ingegneri

(gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	2	3
VI	Ingegneri capi	6	11
VII	Primi ingegneri di sezione	12	12
VIII	Ingegneri principali di sezione	4	4
	Totale . . .	24	

TABELLA XXVIII

Geometri

(gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Geometri capi di 1ª classe	—	4
VIII	Geometri capi di 2ª classe	18	15
IX	Geometri principali	27	27
	Totale . . .	45	

TABELLA XXIX

Ragionieri e segretari contabili

(gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Ragionieri segretari contabili capi di 1ª classe	—	1
VIII	Ragionieri segretari contabili capi di 2ª classe	1	3
IX	Ragionieri segretari contabili principali	5	5
	Totale . . .	6	

TABELLA XXX

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	1	1
X	Primi archivisti	3	3
XI	Archivisti	5	5
XII	Applicati	—	1
XIII	Alunni d'ordine	1	1
	Totale . . .	10	

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

TABELLA XXXI

Ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale e provinciale

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	1	1
X	Primi archivisti	1	2
XI	Archivisti	4	4
	Totale . . .	6	

TABELLA XXXII

Ruolo tecnico superiore dell'Agricoltura

(gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	1	2
VI	Ispettori superiori	6	8
VII	Ispettori capi	8	3
VIII	Ispettori principali	6	6
	Totale . . .	21	

TABELLA XXXIII

Ruolo tecnico dell'Agricoltura

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Esperti agrari	—	3
VIII	Esperti di 1ª classe	7	9
IX	Esperti di 2ª classe	21	21
	Totale	28	

MINISTERO DEI TRASPORTI

TABELLA XXXIV

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Personale d'ordine e d'assistenza

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi, disegnatori ed assistenti principali	—	1
X	Primi archivisti, primi disegnatori ed assistenti	4	4
XI	Archivisti, disegnatori, assistenti	6	6
	Totale	10	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

TABELLA XXXV

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo amministrativo

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	1	1
VI	Capi divisione	3	3
VII	Capi sezione	3	3
VIII	Consiglieri	3	3
	Totale	10	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TABELLA XXXVI

RUOLI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Ispettori aggiunti principali e segretari aggiunti principali	—	1
VIII	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari aggiunti di 1ª classe	4	3
IX	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti di 2ª classe	4	4
	Totale	8	

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

TABELLA XXXVII

Ruolo dei medici

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali medici	3	4
VI	Ispettori superiori medici e medici provinciali di 1ª classe	6	14
VII	Medici provinciali di 2ª classe	7	19
VIII	Medici provinciali di 3ª classe	35	35
	Totale	51	

TABELLA XXXVIII

Ruolo dei veterinari

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali veterinari	—	1
VI	Ispettori superiori veterinari e veterinari provinciali di 1ª classe	3	2
VII	Veterinari provinciali di 2ª classe	3	3
	Totale	6	

Nota bene. — Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle III, IV, V, VI, VII, VIII e IX contenute nel presente allegato può essere impiegato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, per l'eser-

cizio, presso l'Amministrazione stessa, di funzioni anche diverse da quelle istituzionalmente proprie del personale del corrispondente ruolo ordinario, purchè inerenti al gruppo di appartenenza.

Ai funzionari inquadrati nel ruolo aggiunto al ruolo ordinario dei commissari tecnici per l'Oriente (tabella VI) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497. I funzionari stessi prestano servizio, di massima, oltre che presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri e presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, presso gli Uffici diplomatici e consolari dei Paesi dell'Oriente e dell'Africa e possono essere incaricati, nei Paesi stessi, di funzioni consolari, sia di direzione che in sott'ordine. Essi possono essere altresì destinati presso enti od organizzazioni a carattere internazionale.

I funzionari inquadrati nel ruolo aggiunto al ruolo ordinario del personale per i Servizi tecnici (tabella IV), ove le esigenze del servizio lo richiedano, possono essere incaricati di funzioni consolari, sia di direzione che in sott'ordine, nei Paesi di emigrazione.

SCELBA — GAVA — MARTINO — TREMELLONI — ROMITA — MEDICI — MATTARELLA — VILLABRUNA — VIGORELLI

ALLEGATO B
(posti aggiunti)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TABELLA I

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Ruolo amministrativo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VI	Direttori capi divisione	1
VII	Capi sezione	1
VIII	Consiglieri	1
	Totale	3

AVVOCATURA DELLO STATO

TABELLA II

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
X	Primi archivisti	1
XI	Archivisti	2
	Totale	3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TABELLA III

Personale dei segretari commerciali

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Primi segretari commerciali	15
	Totale	15

MINISTERO DELL'INTERNO

TABELLA IV

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Personale subalterno

QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
Commessi e uscieri capi	6
Totale	6

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA V

CARRIERA D'ORDINE

(*Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza*)

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Archivisti capi	1
X	Primi archivisti	1
	Totale	2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TABELLA VI

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ruolo tecnico alienistico

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VII	Direttori alienisti di 1ª classe	1
	Totale	1

TABELLA VII

Ruolo ispettivo industriale ed agricolo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VIII-VI	Ispettori	1
	Totale	1

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA VIII

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VI	Capi divisione e ispettori superiori	1
	Totale	1

TABELLA IX

Carriera amministrativa delle Intendenze di finanza

(gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Vice intendenti	1
VIII	Segretari capi	1
	Totale	2

TABELLA X

Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Qualifica	Numero dei posti
Commessi e uscieri capi	7
Usciere	1
Agenti tecnici	1
Totale	9

TABELLA XI

AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Geometri principali	1
	Totale	1

TABELLA XII

Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
XI	Primi aiutanti, disegnatori, computisti	1
	Totale	1

TABELLA XIII

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Personale delle dogane

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Ispettori	1
	Totale	1

TABELLA XIV

Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
X	Primi ufficiali	1
XI	Ufficiali	1
	Totale	2

TABELLA XV

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Primi procuratori	1
	Totale	1

TABELLA XVI

Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Aiuti procuratori	3
X	Primi archivisti	1
XI	Archivisti	1
	Totale	5

TABELLA XVII

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Procuratori superiori	1
	Totale	1

TABELLA XVIII

Gruppo C

(personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Aiuto conservatori 2)	2
X	Primi archivisti	1
	Totale	3

TABELLA XIX

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Ruolo del personale amministrativo

Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VIII	Vice ispettori	1
	Totale	1

TABELLA XX

Ruolo del personale d'ordine

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Archivisti capi o applicati capi di 1ª classe	1
X	Primi archivisti o applicati capi di 2ª classe	3
	Totale	4

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XXI

PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Ufficiali capi	1
X	Ufficiali principali	—
XI	Primi ufficiali	1
	Totale	2

MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO

TABELLA XXII

Personale d'ordine delle Amministrazioni militari

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
XI	Archivisti	1
	Totale	1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

TABELLA XXIII

PERSONALE DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Carriera amministrativa

(gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VIII	Segretari capi	1
	Totale	1

TABELLA XXIV

Carriera d'ordine

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
X	Primi archivisti	1
XI	Archivisti	1
	Totale	2

TABELLA XXV

PERSONALE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ

Personale scientifico e direttivo

(gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Direttori di 1ª classe	2
	Totale	2

TABELLA XXVI

Personale di segreteria

(gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Primi segretari	2
	Totale	2

TABELLA XXVII

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
X	Primi archivisti	3
XI	Archivisti	2
XII	Applicati	1
	Totale	6

TABELLA XXVIII

PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE GOVERNATIVE

Ruolo dei coadiutori

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Coadiutori capi	1
	Totale	1

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TABELLA XXIX

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Personale subalterno

QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	3
Totale	4

TABELLA XXX

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Quadro organico del personale tecnico

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VII	Primi ingegneri di sezione	1
	Totale	1

TABELLA XXXI

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VIII	Capi reparto di 1ª classe	1
IX	Capi reparto di 2ª classe	1
	Totale	2

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

TABELLA XXXII

Ruolo amministrativo centrale

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali	2
VI	Direttori capi divisione, ispettori superiori	3
VII	Capi sezione, ispettori capi	1
VIII	Consiglieri	3
	Totale	9

TABELLA XXXIII

Ruolo dei segretari contabili

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VII	Segretari contabili capi	1
VIII	Segretari contabili principali	1
	Totale	2

TABELLA XXXIV

Ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
Primi commessi	1
Uscieri capi	2
Totale	3

TABELLA XXXV

Ruolo del personale tecnico-superiore degli istituti di sperimentazione agraria

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IV	Direttore ordinario di 1ª classe	1
V	Direttore ordinario di 2ª classe	2
VI	Direttore ordinario di 3ª classe	—
VII	Aiuto direttore di 1ª classe	1
VIII	Aiuto direttore di 2ª classe	6
	Totale	10

MINISTERO DEI TRASPORTI

TABELLA XXXVI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Personale amministrativo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VI	Ispettori capi	1
VII	Ispettori principali di 1ª classe	—
VIII	Ispettori principali di 2ª classe	1
	Totale	2

TABELLA XXXVII

Personale di vigilanza

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VII	Ispettori aggiunti	1
VIII	Vice ispettori	2
IX	Sotto ispettori di 1ª classe	1
	Totale	4

TABELLA XXXVIII

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Personale degli uffici

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IV	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	2
V	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe	2
	Totale	4

TABELLA XXXIX

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Applicati	1
	Totale	1

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA XL

Ruolo del personale di gruppo A

a) *Quadro del personale direttivo amministrativo*

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
V	Capi servizio e ispettori generali	1
VI	Direttori provinciali di 1ª classe ed assimilati	1
	Totale	2

TABELLA XLI

b) *Quadro degli ingegneri specializzati*

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VI	Ispettori superiori tecnici	2
VII	Ispettori principali tecnici	—
VIII	Primi ispettori tecnici	1
	Totale	3

TABELLA XLII

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C

a) *Quadro dei capi d'ufficio*

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Capi di ufficio	14
	Totale	14

TABELLA XLIII

b) *Quadro del personale esecutivo d'ufficio*

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
X	Ufficiali postali-telegrafici di 1ª classe	12
XI	Ufficiali postali-telegrafici di 2ª classe	6
	Totale	18

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

TABELLA XLIV

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo amministrativo

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Coadiutori di 2ª classe	1
	Totale	1

TABELLA XLV

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Archivisti capi	3
X	Primi archivisti	—
XI	Archivisti	2
	Totale	5

TABELLA XLVI

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo tecnico

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali	1
VI	Ingegneri capi di 1ª classe	1
VII	Ingegneri capi di 2ª classe	1
	Totale	3

TABELLA XLVII

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VIII	Periti capi di 2ª classe	2
	Totale	2

TABELLA XLVIII

Ruolo amministrativo

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VII	Segretari capi di 1ª classe	2
	Totale	2

TABELLA XLIX

Ruolo d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Assistenti capi	1
	Totale	1

TABELLA L

PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Direttori e sostituti direttori

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VI	Direttori di 2ª classe e sostituti direttori di 1ª classe	1
VII	Direttori di 3ª classe e sostituti direttori di 2ª classe	—
VIII	Direttori di 4ª classe e sostituti direttori di 3ª classe	1
	Totale	2

TABELLA LI

Capi ragionieri

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Capi ragionieri di 3ª classe	2
	Totale	2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TABELLA LII

PERSONALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VIII	Ispettori principali e segretari capi	1
	Totale	1

TABELLA LIII

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
X	Primi archivisti ed aiutanti ispettori di 2ª classe	1
	Totale	1

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

TABELLA LIV

RUOLO AMMINISTRATIVO

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VI	Capi divisione	2
VII	Capi sezione	—
VIII	Consiglieri	2
	Totale	4

TABELLA LV

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VII	Ispettori principali di 1ª classe	1
VIII	Ispettori principali di 2ª classe	1
IX	Primi ispettori	2
	Totale	4

TABELLA LVI

Ruolo d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Archivisti capi	1
X	Primi archivisti	1
XI	Archivisti	2
	Totale	4

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

TABELLA LVII

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo amministrativo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
VIII	Consigliere	1
	Totale	1

TABELLA LVIII

Disegnatori

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Disegnatore capo	1
	Totale	1

TABELLA LIX

Personale subalterno

QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
Uscieri	1
Totale	1

TABELLA LX

PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Personale d'ordine delle Capitanerie di porto

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Archivista capo	2
X	Primo archivista	—
XI	Archivista	1
	Totale	3

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

TABELLA LXI

Ruolo amministrativo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori generali	2
VI	Capi divisione	—
VII	Capi sezione	1
VIII	Consiglieri	1
	Totale	4

TABELLA LXII

Ruolo di segreteria

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
IX	Coadiutori	3
	Totale	3

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

TABELLA LXIII

Ruolo degli aiutanti

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
XI	Primi aiutanti	1
	Totale	1

Nota bene. — Il personale inquadrato nei posti aggiunti di cui alla tabella III contenuta nel presente allegato può essere impiegato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, per l'esercizio, presso l'Amministrazione stessa, di funzioni anche diverse da quelle istituzionalmente proprie del personale del corrispondente ruolo ordinario, purchè inerenti al gruppo di appartenenza.

SCELBA — GAVA — MARTINO — DE PIETRO — TREMELLONI — TAVIANI — ERMINI — ROMITA — MEDICI — MATTARELLA — CASSIANI — VILLABRUNA — VIGORELLI — MARTINELLI — TAMBRONI

ALLEGATO C

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

TABELLA I

Ruolo direttivo amministrativo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	NUMERO DEI POSTI: organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	1	1
IV	Capi divisione	—	2
VII	Capi sezione	3	3
	Totale	4	

TABELLA II

Ruolo ausiliario amministrativo

(gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Aiutanti capi	2	2
VIII	Aiutanti di 1ª classe	—	4
IX	Aiutanti di 2ª classe	7	7
X	Aiutanti di 3ª classe	1	1
	Totale	10	

TABELLA III

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	6	4
X	Primi archivisti	9	7
XI	Archivisti	5	5
	Totale	20	

TABELLA IV

Personale subalterno

Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
Primi commessi	—	1
Commessi e uscieri capi	1	1
Uscieri	1	1
Totale	2	

SCELBA — GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1497**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, in località Golosine del comune di Verona.

N. 1497. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 30 dicembre 1953, integrato con due dichiarazioni rispettivamente 7 giugno 1954 e 27 settembre 1954, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, in località Golosine del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1498**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma di Portosalvo, in frazione Porto di Maratea del comune di Maratea (Potenza).

N. 1498. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Policastro (Potenza) in data 25 gennaio 1954, integrato con prospetto di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Santissima di Portosalvo, in frazione Porto di Maratea del comune di Maratea (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1499**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in rione San Vito del comune di Agrigento.

N. 1499. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 19 marzo 1953, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in rione San Vito del comune di Agrigento e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1500**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1500. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 300.000 (trecentomila) nominali in certificati di rendita italiana 5 % — godimento 1° gennaio 1954 — ad incremento del capitale del « Premio dott. Giampiero Veratti ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1501**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Domenico, in comune di Bisceglie (Bari).

N. 1501. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bisceglie in data 6 gennaio 1954, integrato con dichiarazione ed attestazione entrambe in data 7 agosto 1954, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico, in comune di Bisceglie (Bari) e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1955.

Approvazione della convenzione stipulata con l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1954 al 21 dicembre 1957, il mandato di riscuotere, per conto dello Stato, le tasse automobilistiche sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 20 dicembre 1954 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 20 dicembre 1954 con la quale è affidato all'Automobile Club d'Italia per il periodo dal 22 dicembre 1954 al 21 dicembre 1957 il mandato di riscuotere per conto dello Stato le tasse automobilistiche.

Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1955
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 77. — BENNATI

Convenzione con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I) per la riscossione delle tasse automobilistiche

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze dott. Roberto Tremelloni, e l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue, tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevità, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l'Ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Società italiana autori ed editori verranno indicati, rispettivamente, con « Direzione generale tasse affari », « Direzione generale dell'A.C.I. », « Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E.».

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce la precedente del 25 giugno 1952, approvata con decreto Ministeriale 18 settembre 1952, il Ministro per le finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione a qualsiasi titolo dovute sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al trasporto di cose, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozzette, automobili, autobus, autocarri rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e persone, nonchè tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e sui motofurgoncini leggeri.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 22 dicembre 1954 e scadrà il 21 dicembre 1957, senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra è cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risoluta la convenzione, l'A.C.I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e affari - e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato, ivi compresa la definizione di tutti i rapporti economici pendenti.

Art. 2.

L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze in ciascuna città capoluogo di Provincia, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'art 1, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente. Tale funzionario provvede al servizio con personale direttamente dipendente ed amministrato dalla sede centrale dell'A.C.I.

I detti uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando l'orario stabilito dalla Direzione generale dell'A.C.I. previ accordi col Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e affari.

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la Direzione dell'A.C.I., previa intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari), ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

La Direzione generale dell'A.C.I., nei centri ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per pagamento delle tasse sopraindicate, è autorizzata ad istituire collettorie permanenti o temporanee, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale.

L'A.C.I. è tenuto ad assicurare comunque il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette, provvedendovi con personale e mezzi straordinari anche nel caso di particolari contingenze.

L'A.C.I. è altresì autorizzato ad istituire nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero.

Questi uffici dipendono, ad ogni effetto contabile ed amministrativo, dal competente ufficio provinciale dell'A.C.I. e possono essere autorizzati a riscuotere anche le tasse di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi immatricolati nel territorio nazionale, nonchè sui motocicli leggeri, sulle motocarrozzette leggere, motofurgoncini leggeri, velocipedi a motore e motocicli.

Art. 3.

La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate all'art. 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli uffici esattoriali e collettori su accennati.

E' fatto assoluto divieto agli uffici esattori e collettori di riscuotere qualsiasi contribuzione aggiuntiva alle tasse di circolazione che non sia autorizzata dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e affari. Di ogni trasgressione è responsabile direttamente la sede centrale dell'A.C.I.

L'A.C.I. deve tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione ben distinto e separato da tutti gli altri servizi, in modo da evitare interferenze ed equivoci nell'applicazione del mandato di esazione ad esso affidato.

Resta stabilito che gli Uffici A.A. non debbono avere la sede negli stessi locali in cui funzionano i servizi delegati. Gli Uffici di A.A., che provvisoriamente fossero stati sistemati nei locali degli uffici esattoriali, dovranno gradualmente essere trasferiti in altri locali distinti e separati; nelle more di sistemazione, detti Uffici di A.A. dovranno funzionare con appositi sportelli distinti da quelli della esattoria e con personale da essi retribuito e dipendente.

Sugli sportelli degli Uffici A.A. deve essere affisso permanentemente regolare avviso al pubblico da cui risulti che la opera dell'ufficio stesso è meramente facoltativa e solo se richiesta dagli interessati è soggetta ai prescritti diritti di commissione.

Art. 4.

La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'art. 1 è effettuata a mezzo di bollettari di riscossione di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1948, n. 299, al decreto Ministeriale

30 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1951, o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse e affari).

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizioni di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari, la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari); la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale, sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. - S.I.A.E. e di militari della Guardia di finanza.

Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A.C.I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte dello Istituto Poligrafico dello Stato o, nella ipotesi prevista dal comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. - S.I.A.E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A.C.I. è tenuto a rendere, per ciascun anno, rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico.

Tali bollettari, prima della spedizione, devono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del Corpo Diplomatico (Serie C.D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S.E.).

Le spese di stampa di tutti i bollettari, compresi quelli di cui ai precedenti comma tre e sette, e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto dal comma tre, sono a carico per intero sul bilancio dell'A.C.I.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni ufficio esattore e per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno, un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A.C.I. - S.I.A.E., inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale, scaduta, esistenti nel magazzino della sede centrale dell'A.C.I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale i bollettari in bianco, restituiti dagli uffici esattori, saranno tenuti distinti dai bollettari dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti agli uffici esattori.

Art. 5.

Tanto la Direzione generale dell'A.C.I., quanto gli uffici esattori provinciali e gli uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I., devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi idonei alla conservazione dei bollettari avuti in carico, in maniera che detti bollettari non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio e sottrazione dei bollettari, dovrà essere immediatamente avvertito oltre che l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio e la Direzione generale dell'A.C.I., anche l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E.

Art. 6.

L'ufficio esattore, all'atto in cui riscuote le tasse, deve annotare negli appositi spazi esistenti nelle licenze di circolazione, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata utile in quintali o la potenza in C.V., nonchè il periodo di validità del pagamento.

In calce a dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

La tassa ed il bollo di quietanza, riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, deve essere versata, separatamente dalla tassa di circolazione, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 14.

Art. 7.

Le tasse di circolazione possono essere pagate in qualsiasi ufficio esattore.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in una Provincia diversa da quella dell'ufficio esattore, questo deve, entro dieci giorni, darne notizia all'ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per autoveicoli, rimorchi, motocicli e motocicli leggeri, siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli uffici esattori e gli uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, nè alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso, a norma dell'art. 7 del regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla licenza di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su competente carta bollata — sulla quale saranno state applicate marche da bollo per L. 15, corrispondenti al diritto fisso di cui all'art. 16 (n. 1 tariffa *H*) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39 — il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente ufficio esattore dell'A.C.I., il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato, annotando gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione generale dell'A.C.I., informa questa del rilascio del duplicato, comunicandole gli estremi, perchè ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna allo interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'Intendenza, l'ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione per i velocipedi con motore ausiliario, può anche essa essere assolta presso qualsiasi ufficio esattore dell'A.C.I

Nei casi di smarrimento o di deterioramento del disco contrassegno comprovante il pagamento della tassa in parola, non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo.

Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

Art. 8.

Sotto l'osservanza delle modalità e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, la Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della statistica dei veicoli per i quali è stata scontata la tassa di circolazione. A richiesta del Ministero delle finanze la stessa Direzione generale dell'A.C.I. fornirà anche altri lavori statistici.

Art. 9.

Per il regolare funzionamento del servizio presso la Direzione generale dell'A.C.I., debbono funzionare due uffici centrali, l'uno (ufficio contabilità tasse) che provvede ai controlli di carattere contabile, l'altro (ufficio controllo e recuperi) che provvede alla revisione di merito delle singole riscossioni dispone per gli eventuali recuperi di tasse ed istruisce le pratiche relative ai rimborsi pervenutegli dalle Intendenze di finanza.

Art. 10.

Entro i primi otto giorni di ciascun mese ogni ufficio esattore deve compilare, sull'apposito modulo, un rendiconto delle

somme giornalmente riscosse nel mese precedente nell'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicate, per ciascun bollettario esaurito o in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di giorni 8, un esemplare alla Direzione generale dell'A.C.I. ed uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio, per il controllo di cui al secondo comma dell'art. 12; il terzo esemplare deve rimanere a disposizione del funzionario dell'Ispettorato stesso, incaricato della verifica mensile ed il quarto rimarrà depositato presso l'ufficio esattore medesimo.

Gli uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A.C.I. i bollettari completamente esauriti o comunque non più utilizzabili, subito dopo l'apposizione del visto mensile di controllo da parte dei funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, ai sensi del successivo art. 12.

La Direzione generale dell'A.C.I., appena ricevuti tali bollettari, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie con relativo disco contrassegno, apponendo su ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « annullato ».

La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli uffici esattori, finchè non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. e comunque finchè il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Art. 11.

La Direzione generale dell'A.C.I., entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'art. 10, darà comunicazione in duplice esemplare, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse affari, tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, distintamente per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di cose, allegando copie delle originali quietanze di tesoreria, debitamente vistate dall'Intendenza di finanza.

La Direzione generale dell'A.C.I. deve inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo dal 22 dicembre dell'anno precedente fino al 21 dicembre dell'anno successivo, specificando:

a) gli incassi fatti in ciascuna Provincia;

b) gli estremi delle quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti;

c) gli aggi percetti.

Art. 12.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, esercita presso la Direzione generale dell'A.C.I. e presso gli uffici esattori provinciali, il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente direttamente o a mezzo dell'Ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E.

La Direzione generale dell'A.C.I. e i dipendenti uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse e affari ed al predetto Ispettorato, tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre, alla fine di ogni mese, ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato o in servizio della sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perchè entro la seconda decade (venti giorni) del mese successivo esegua presso ogni ufficio esattore dell'A.C.I., sito nella circoscrizione del compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione, attenendosi alle norme di cui alle « Istruzioni di servizio » per la riscossione delle tasse di circolazione approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 9 — munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente — all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli uffici esattori, la Direzione generale dell'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei. In caso di scoperta di irregolarità, abusi e malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione alla Direzione generale tasse affari, affinchè le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E.

Art. 13.

L'A.C.I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo, uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

L'A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse e affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente; deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto corrente è istituito.

Art. 14.

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscosso nel territorio della Repubblica in ciascun mese, deve essere dall'A.C.I. versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita, giusta il successivo art. 15, la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.

Appena provveduto al versamento, la Direzione generale dell'A.C.I. deve trasmettere al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E., le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma, munite del visto e del bollo dell'Intendenza di finanza di Roma.

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A.C.I. è obbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'8 % in ragione d'anno, salvo che trattisi di differenze dovute ad errori da giustificarsi caso per caso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, prima che sia effettuato il successivo versamento.

Annualmente, in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A.C.I. ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione, l'A.C.I. provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in più.

Art. 15.

A titolo di compenso dell'incarico assunto con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse di circolazione introitate dal 22 dicembre 1954 al 21 dicembre 1957:

sulle riscossioni annue fino a L. 5.000.000.000, aggio quattro per cento;

sulle riscossioni annue da L. 5.000.000.001 a L. 15.000.000.000, aggio tre e cinquanta per cento;

sulle riscossioni annue superiori a L. 15.000.000.000, aggio tre per cento.

Rimane inteso che i detti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti per l'esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'aggio di cui sopra e i limiti entro i quali deve essere applicato, sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale, con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A.C.I. con la presente convenzione, sui quali è stato determinato l'aggio da

rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 %, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa, nonchè le maggiori e minori spese sostenute nell'anno scaduto per variazioni dipendenti da disposizioni di legge o da accordi collettivi di lavoro.

Alla revisione della percentuale si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 16.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, l'A.C.I. dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

A garanzia dell'erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, l'A.C.I. deve, entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione della presente convenzione, versare presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di L. 5.000.000 in titoli del debito pubblico 5 %, valutati al valore nominale, ivi compreso il deposito cauzionale di L. 1.000.000, già costituito.

Tale cauzione sarà svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 17.

L'A.C.I. si obbliga di continuare la riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche, delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validità della presente convenzione, con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera c) dell'art. 46 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 18.

La Direzione generale dell'A.C.I. si impegna a far funzionare presso ciascun ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari.

Alla fine della convenzione tali schedari resteranno di proprietà dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Nessuna disposizione di indole generale, che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione, può essere diramata dall'A.C.I., se non sia stata prima approvata dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari.

Art. 20.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, si riserva la facoltà di emanare, sentita la Direzione generale dell'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Art. 21.

E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti uffici esattori, di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione. La facoltà di disporre rimborsi è di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza, alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.

Art. 22.

L'A.C.I. può comunicare i dati riflettenti i servizi di esazione soltanto agli organi della Direzione generale tasse e affari.

Art. 23.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, la Direzione generale dell'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Ispettorato delle tasse, istituito con tale decreto, il personale di collaborazione d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonchè i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 24.

La presente convenzione, mentre vincola l'A.C.I. dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione del quale costituirà parte integrante.

La presente convenzione sarà registrata.

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il presidente dell'A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO DI CASTAGNETO

Registrato al n. 36984, vol. 753, addì 16 febbraio 1955, agli atti privati ed esteri di Roma. Esatte lire undicimilaventicinque.

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1955.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro e nomina del presidente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1947, con il quale l'avv. Giulio Coli venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro;

Considerata l'opportunità di rinnovare gli organi amministrativi della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura, in dipendenza dei mutamenti verificatisi nel tempo, nella situazione economica e sindacale della provincia di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro è sciolta.

Il Prefetto di Pesaro disporrà, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

A presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro è nominato l'avvocato Mario Ronconi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

(1500)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento in Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Teramo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ciavatta dott. Corrado, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Moruzzi dott. Luisa, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Martegiani geom. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Pulcini rag. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ciarelli per. agr. Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Paolantonio rag. Luigi, Bravo Flaviano, Valente rag. Giorgio, Labrecciosa Alfonso, Nenna Luigi, Cugnini rag. Corrado, Cerroni Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Di Curzio Biagio, Pedicone geom. Antonio, Fumo Giovanni. Collevecchio Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sciarra Battista, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1955.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, nonchè il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510, riguardante la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1951, n. 3-3971, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1951, registro n. 12, foglio n. 257, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il periodo 1° settembre 1951-31 agosto 1955;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1954, registro n. 25, foglio n. 1, col quale il generale di corpo d'armata Norcen Antonio è stato nominato presidente dell'Istituto anzidetto con decorrenza dalla data del decreto stesso, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, dello statuto;

Atteso che i signori Giardini dott. Pietro, Tordela Ernesto, Marazza avv. Ercole, Martignetti avv. Mario, Bonanni dott. Leonida, Amaddio dott. Mario, Lucibelli dott. Franco, La Barbera dott. Giuseppe, Giannetti rag. Oreste, Pajetta avv. Paolo, Francini avv. Domenico, Mazzoni rag. Ettore, Simoncini avv. Franco, Leonori Enrico, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, hanno rassegnato le dimissioni, come risulta dal verbale in data 28 luglio 1954, n 50, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Ritenuta la opportunità di accettare tali dimissioni;

Atteso che occorre in conseguenza procedere alla sostituzione dei componenti dimissionari a norma dell'art. 11, terzo comma, dello statuto;

Atteso che non sono stati designati dal Ministro per l'interno i due componenti che, a norma dello statuto, devono essere proposti dall'associazione dei Comuni più rappresentativa a carattere nazionale, per cui va riservato di provvedere alla nomina di questi ultimi;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni come sopra presentate dai signori Giardini dott. Pietro, Tordela Ernesto, Marazza avv. Ercole, Martignetti avv. Mario, Bonanni dottor Leonida, Amaddio dott. Mario, Lucibelli dott. Franco, La Barbera dott. Giuseppe, Giannetti rag. Oreste, Pajetta avv. Paolo, Francini avv. Domenico, Mazzoni rag. Ettore, Simoncini avv. Franco e Leonori Enrico, dalla carica di componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 1955, sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello statuto, i signori:

Lami Starnuti avv. Edgardo e Maradei dott. Carmine, designati dal Ministro per le finanze;

Di Roberto avv. Antonio e Bassi dott. Vincenzo, designati dal Ministro per l'interno;

Carbone dott. Antonio e Carone rag. Cesare, designati dal Ministro per il tesoro;

Campanile dott. Vittorio, designato dal Banco di Napoli;

Altieri rag. Ignazio, designato dal Banco di Sicilia;

Del Vecchio dott. Corrado, designato dalla Banca nazionale del lavoro;

Beretta rag. Ferdinando, designato dall'Istituto San Paolo di Torino;

Crivelli Giuseppe e Bondi Mario, designati dal Ministro per le finanze, su proposta delle associazioni sindacali del personale dell'I.N.G.I.C.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 28. — BENNATI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1955.

Ricostituzione dell'archivio del Collegio dei ragionieri di Salerno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE
E
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, recante disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e domande distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Considerato che i fascicoli personali, già esistenti presso l'archivio del Collegio dei ragionieri della provincia di Salerno, sono andati distrutti a causa di eventi bellici;

Ritenuta la necessità della ricostituzione di detti fascicoli personali, al fine di favorire il regolare funzionamento dell'archivio;

Ordina

la ricostituzione dell'archivio del Collegio dei ragionieri di Salerno, disponendo che le copie necessarie per tale ricostituzione siano fatte in carta libera e con esenzione da ogni tassa.

Roma, addì 16 marzo 1955

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE PIETRO

p. *Il Ministro per l'interno*
RUSSO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

(1537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 475 del 15 marzo 1955: Prezzo dell'olio combustibile fluidissimo destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 475 del 15 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione.

Olio combustibile fluidissimo destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Sono stabilite come appresso le caratteristiche per l'olio combustibile fluidissimo destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli:

colore: a norma doganale;
distillato a 300°: maggiore del 10 % e minore del 60 %;
distillato a 350°: maggiore del 30 %;
viscosità a 50°: minore di 2,5 Engler;
punto di infiammabilità P.-M.: maggiore di 65°;
punto di scorrimento: massimo —6 %;
zolfo totale: non superiore al 2,5 %;
residuo carbonioso (Conradson): non superiore al 2,4 %.

Il prezzo massimo di vendita al consumo dell'olio combustibile fluidissimo, come sopra definito, tenuto conto della esenzione fiscale prevista per tale prodotto dal decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878, viene fissato in L. 2.550 al quintale (I.G.E compresa), alle condizioni di merce nuda resa franco deposito o franco centro distribuzione, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il suddetto prezzo non comprende i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente; soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(1566)

Provvedimento n. 476 del 15 marzo 1955: Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 476 del 15 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione.

Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sovraprezzi sull'energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (cap. VIII comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (cap. VIII paragrafo 6) e n. 368 del 21 maggio 1953 (cap. VIII), il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso:

A) di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sovraprezzi sulle forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche nei confronti delle ditte utenti a fianco indicate, in aggiunta a quelle elencate nei provvedimenti n. 405 del 9 febbraio, n. 415 del 29 marzo, n. 427 del 31 maggio, n. 444 del 29 ottobre 1954 e n. 470 del 27 gennaio 1955:

1) *Azienda Elettrica Municipale di Trani* (Bari)
Ditta Francesco Angelini di Trani (Bari);

2) *Società Elettrica Sarda* - Cagliari
Impresa Pietro Cidonio - Cantiere edile in Portovesme (Cagliari);

3) *Società Lucana per Imprese Idroelettriche* - Potenza
Ditta Salvatore Divella - Gravina di Puglia (Bari).

B) di concedere l'esenzione totale dal pagamento del sovraprezzo di cui al cap. VIII del citato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, ai seguenti utenti:

Consorzio agrario provinciale industria del freddo - Trapani, utente della Società produzione energia elettrica di Mazara del Vallo (Trapani);

Società molini e pastifici San Giuseppe di Mazara del Vallo, utente della Società produzione energia elettrica di Mazara del Vallo (Trapani);

Ditta fratelli Gandolfo fu Pietro di Mazara del Vallo, utente della Società produzione energia elettrica di Mazara del Vallo (Trapani);

Ditta Scaduto Angela di Bagheria (Palermo), utente della Impresa elettrica Rosolino Gagliardo di Bagheria;

Ditta fratelli Cuffaro fu Michele, di Bagheria, utente della Impresa elettrica Rosolino Gagliardo di Bagheria.

(1567)

Provvedimento n. 477 del 15 marzo 1955: Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti - primo acconto impianti 1954. (Seguito provvedimento numero 463 del 23 dicembre 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 477 del 15 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti - Primo acconto impianti 1954. (Seguito provvedimento n. 463 del 23 dicembre 1954).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sul contributo integrativo relativo all'anno 1954, acconto commisurato ad ogni kWh di energia prodotta dai nuovi impianti sottoelencati, nel periodo che va dalla data della prima lettura dei contatori di centrale alla data della lettura più vicina al 31 dicembre 1954.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione delle aliquote stabilite per ciascun impianto alla produzione complessiva degli impianti nel periodo suddetto, effettuata successivamente alla data indicata a fianco di ciascuno di essi, quale risulta dalle comunicazioni inviate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

Società Idroelettrica Torlano - Udine

246/262 - Impianto Torlano: L. 2,30 al kWh a decorrere dal 21 giugno 1954.

Società Produzione Elettrica «APE» - Polizzi Generosa (Palermo)

256/272 - Centrale Polizzi Generosa: L. 1,40 al kWh a decorrere dal 29 settembre 1954.

Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano

260/276 - Impianto La Rocca: L. 2,30 al kWh a decorrere dal 13 novembre 1954.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli

262/278 - Impianto Monte Maggiore: L. 2,30 al kWh a decorrere dal 1° dicembre 1954.

(1568)

Provvedimento n. 479 del 15 marzo 1955: Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953. (Seguito provvedimento n. 471 del 27 gennaio 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 479 del 15 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti - Misura del contributo definitivo per l'anno 1953. (Seguito provvedimento n. 471 del 27 gennaio 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sui kWh dell'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sull'energia prodotta dagli impianti stessi, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, dalla data della prima lettura dei contatori a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

Dalla produzione di cui sopra vanno detratti i consumi interni ed i sottendimenti precisati per ogni impianto.

All'atto del pagamento dei contributi saranno detratti gli acconti già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a norma dei precedenti provvedimenti.

Società Termoelettrica Italiana - Milano:

1 - Centrale Tavazzano (1952): L. 1,44846 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 22.258.312 per consumi interni.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:

19 - Centrale Vigliena (1953): L. 2,236 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 2.439.134 per consumi interni.

Ditta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno):

20 - Centrale Sant'Elia (1952): L. 1,90269 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 155 per consumi interni.

Società Romana di Elettricità - Roma:

39 - Centrale San Paolo (1950/1951): L. 2,00667 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 4.363.264 per consumi interni.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:

46/48 - Centrale Chivasso (1953): L. 2,236 sull'energia prodotta dal 27 febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 970.000 per consumi interni.

Società Vizzola - Milano:

54/56 - Centrale Castellanza (1951/1952): L. 2,0124 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 1.310.300 per consumi interni.

Società Idroelettrica Veneta - Venezia:

84/89 - Centrale Marghera (1952): L. 2,236 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 3.758.416 per consumi interni.

Società Elettrica Sarda - Roma:

107/113 - Impianto Alto Flumendosa (1949): L. 2,30 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 523.253 per consumi interni.

Società Edison - Milano:

128/137 - Centrale Genova (1952): L. 2,236 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 8.104.330 per consumi interni.

129/133 - Centrale Emilia (1952/1953): L. 1,82513 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 16.609.772 per consumi interni.

Società Trentina di Elettricità - Milano:

132/141 - Impianto Predazzo (1953): L. 2,60 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 152.790 per consumi interni e kWh 156.924 per sottendimenti.

Società Elettrica Martorana - Canicattì (Agrigento):

134/143 - Centrale Canicattì (1950): L. 0,39273 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 54.260 per consumi interni.

Società Imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - Capri (Napoli):

149/161 - Centrale Capri (1949/1950/1952/1953): L. 0,87016 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 91.549 per consumi interni.

Società Termoelettrica Tirrena - Roma:

184/198 - Centrale Civitavecchia (1953): L. 2,236 sull'energia prodotta dal 14 luglio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 2.215.640 per consumi interni.

Cotonificio Udinese - Udine:

214/228 - Impianto Barbeano (1953): L. 3,32 sull'energia prodotta dal 16 novembre al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 2.658 per consumi interni.

(1569)

Provvedimento n. 480 del 15 marzo 1955: Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 480 del 15 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti - Misura del contributo definitivo per l'anno 1954.

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sui kWh della energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sull'energia prodotta dagli impianti stessi, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, dalla data della prima lettura dei contatori a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

Dalla produzione di cui sopra vanno detratti i consumi interni ed i sottendimenti precisati per ogni impianto.

All'atto del pagamento dei contributi saranno detratti gli acconti già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a norma dei precedenti provvedimenti.

Società Idroelettrica Alto Veneto - Calalzo (Belluno):

8 - Impianto Valmontina (1949/1952): L. 2,18 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 1.962 per consumi interni.

Impianti Idroelettrici - Bassano del Grappa:

14 - Impianto San Gaetano di Valstagna (1951): L. 2,60 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 8.811 per consumi interni.

Società Idroelettrica Alto Liri - Roma:

23 - Impianto Balsorano (1949/1950): L. 1,80 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 218.724 per consumi interni.

Società Magliano - Magliano Alpi (Cuneo):

27 - Impianto Consovere I e II salto (1949/1950): L. 1,80 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 5.502 per consumi interni.

Ditta Bocci e Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno):

67/69 - Impianto Falerone II salto (1951): L. 1,49084 sul l'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 6.588 per consumi interni.

Società Trentina di Elettricità - Milano:

133/142 - Impianto Sant'Antonio (1951/1952): L. 2,60 sulla energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 682.100 per consumi interni e kWh 40.373 per sottendimenti.

Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale - Pistoia:

135/144 - Impianto Sestaione Altolina (1949/1950): L. 0,34826 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 25.977, per consumi interni e kWh 915 per sottendimenti.

Società Idroelettrica Industriale « Sidin » - Torino:

154/166 - Impianto Ponte della Gobba (1951): L. 2,60 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 242.952 per consumi interni.

Società Trentina di Elettricità - Milano:

194/208 - Impianto Lana (1953): L. 2,49469 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 659.200 per consumi interni e kWh 52.896 per sottendimenti.

Piemonte Centrale di Elettricità - Torino:

216/230 - Impianto Fedio (Kant II salto) (1953): L. 2,29698 sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 al netto di kWh 43.308 per consumi interni.

(1570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 239, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Genova di un mutuo di L. 600.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1543)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 238, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Chieti di un mutuo di L. 156.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1544)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 205, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari) di un mutuo di L. 5.445.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1545)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 240, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Putignano (Bari) di un mutuo di L. 11.620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1546)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 206, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Airola (Benevento) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1547)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arpaia (Benevento) di un mutuo di L. 2.615.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1548)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Arpaise (Benevento) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1549)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	19563	458,50	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori sotto la patria potestà della madre Lucy Fischbach fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy fu Gustavo vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori ecc., come contro.
Id.	77554	910 —	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, la prima nubile, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo vedova Albanese, dom. a Pavia, tutti quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy, vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, ecc., come contro.
Id.	137765	2.310 —	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, la prima moglie di Orlando Giuseppe, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, tutti quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Manfredi.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	688115	437,50	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, in parti uguali; con usufrutto a favore di Fischbach Lucy vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori ecc., come contro.
Id.	695241	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	702027	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729309	749 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	7537	Capitale nominale 15.000 —	Spinelli Livia fu Francesco in Sabbatini, dom. a Pesaro, con usufrutto a favore di Antinori *Adolfo* fu Augusto.	Spinelli Livia fu Francesco in Sabbatini, dom. a Pesaro, con usufrutto a favore di Antinori *Emilio* fu Augusto.
Id.	7538	15.000 —	Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Antinori *Adolfo* fu Augusto.	Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Antinori *Emilio* fu Augusto.
Id.	542	35.000 —	Simma Giorgio fu *Mario Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura, vedova Simma, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Beati Laura fu Giuseppe.	Simma Giorgio fu *Antonio Mario*, minore ecc., come contro.
Id.	543	35.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	168851	84.200 —	Simma Giorgio fu *Mario, Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura di Giuseppe, vedova Simma, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Beati Laura di Giuseppe.	Come sopra.
Id.	200484	52.700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204485	52.800 —	Simma Giorgio fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura, vedova Simma, dom. a Torino.	Simma Giorgio fu *Antonio Mario*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
B. T. N. 5 % (1960)	690	Cernigliaro Leonarda fu Angelo, moglie di Marino Pasquale, dom. in Trapani, vincolato per dote	3.000 —
Rendita 5 %	241352	Come sopra	45 —
P. R. 3,50% (1934)	452951	Bochicchio Giuseppa di Nicola, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	3.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	850617	Bochicchio Giuseppina di Nicola, moglie di Zotta Salvatore, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote . . .	1.925 —
P. R. 3,50 % (1934)	140533	Stolfi Maria Luigia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Nicola fu Vincenzo, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	140 —
Rendita 5% (1935)	134369	Bochicchio Anna di Nicola, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	7.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	824460 (nuda proprietà)	Perazzo Maria Luisa o Maria Luigia di Francesco, nubile, dom. a Sali Vercellese (Vercelli), con usufrutto a Perazzo Francesco	280 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(332) Roma, addì 14 gennaio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	635 —
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania.	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . .	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A) . .	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Feltre

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1955, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 97, è stato approvato previa decisione sulle osservazioni, e con lo stralcio e le modifiche di cui alle premesse, il piano regolatore generale del comune di Feltre (Belluno), unitamente al regolamento edilizio.

Un esemplare del piano e del regolamento edilizio suddetti sarà depositato presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1446)

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Salerno relative alle zone del Carmine, della Ferrovia e di piazza Sant'Agostino.

Con decreto Ministeriale 15 marzo 1955, n. 584, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, sono state approvate tre varianti al piano di ricostruzione di Salerno vistate in due planimetrie in scala 1:2000 e una in scala 1:500.

Per l'esecuzione delle varianti è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'esecuzione del piano di ricostruzione originario, prorogato al 31 dicembre 1956.

(1445)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Marcola », con sede nel comune di Dello (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 12 marzo 1955, n. 15638, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Marcola », con sede nel comune di Dello (Brescia), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 7 aprile 1935, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1388)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Varaita », con sede nel comune di Piasco (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 12 marzo 1955, n. 15639, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Varaita », con sede nel comune di Piasco (Cuneo), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 22 aprile 1934, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1389)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Pertusio, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 15640 in data 12 marzo 1955, è stato approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Pertusio, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 20 luglio 1933.

Per il periodo anteriore è confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato dalla predetta assemblea.

(1390)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Mellea-Suniglia, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 15642 in data 12 marzo 1955, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Mellea-Suniglia, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo) deliberato dall'assemblea dei consorziati il 7 febbraio 1954 ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1391)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Vasca Nuova », con sede nel comune di Vottignasco (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 marzo 1955, n. 16189, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Vasca Nuova », con sede nel comune di Vottignasco (Cuneo), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 29 giugno 1933, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1451)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa, e trasferimento di sede da Ragusa a Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/10297 del 29 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa;

Vista la nota del Prefetto di Ragusa, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Roberto Fradella, deceduto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice e si chiede che, data la inadeguata attrezzatura del Laboratorio provinciale di igiene di Ragusa, le prove di esame abbiano luogo in Palermo;

Decreta:

In sostituzione del dott. Roberto Fradella è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa il vice prefetto ff. dott. Francesco Vicari.

Le prove di esami del predetto concorso avranno luogo in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1358)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di borse di studio annuali agli alunni di istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati e legalmente riconosciuti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1954-55 sono istituite borse di studio annuali per l'importo complessivo di L. 500 milioni da conferire, mediante concorso, ad alunni di istituti di istruzione secondaria, statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, nelle seguenti misure:

a) borse di L. 30.000 per alunni di scuole medie, di scuole di avviamento professionale, di scuole tecniche e di scuole professionali femminili. L'ammontare delle borse è elevato a L. 60.000 per gli alunni residenti in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola;

b) borse di L. 70.000 per alunni di licei ginnasi, di licei scientifici, di istituti magistrali, di istituti tecnici, di istituti

professionali e di scuole di magistero professionale per la donna. L'ammontare delle borse è elevato a L. 100.000 per gli alunni residenti in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola.

I concorsi sono provinciali: il numero delle borse, per ogni Provincia, viene fissato annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione alla popolazione scolastica e con particolare riguardo alle condizioni economiche della Provincia.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che dovranno frequentare, riportando una media di almeno sette decimi per il profitto e, se alunni interni, la votazione non inferiore ad otto decimi per la condotta. Il voto di educazione fisica non è computato ai fini della media;

b) appartengano a famiglia particolarmente bisognosa, con speciale riguardo al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Le borse di studio sono conferite per ogni Provincia, agli alunni che risultino più capaci e meritevoli, da una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del provveditore agli studi, e composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un capo di istituto, di insegnanti di scuole secondarie di tipi diversi e di due capi di famiglia che non abbiano parenti o affini fino al quarto grado partecipanti al concorso. Più insegnanti possono essere chiamati a far parte di un stessa Commissione, in rapporto al numero dei partecipanti al concorso.

La Commissione accerta per ogni concorrente le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo precedente, compila due graduatorie dei partecipanti al concorso, una per gli alunni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e una per gli alunni di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, e dichiara i vincitori delle borse di studio in relazione al numero delle borse assegnate per ciascuna categoria. A parità di merito sono preferiti coloro che hanno usufruito della borsa nell'anno precedente.

Il provveditore agli studi cura l'affissione all'albo del Provveditorato dell'elenco dei vincitori e ne comunica i nominativi al Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dell'istituto presso cui ciascuno di essi è iscritto.

Art. 4.

L'erogazione delle borse viene disposta dal capo d'istituto, sui fondi appositamente accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, con le seguenti modalità: metà dell'ammontare della borsa viene pagato all'inizio dell'anno scolastico e il rimanente il 1° febbraio.

Art. 5.

La seconda rata della borsa non viene corrisposta:

a) quando l'alunno incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

b) quando l'alunno abbandoni la scuola, salvo il caso che si trasferisca in altra scuola.

Art. 6.

Quando una o più borse di studio non siano assegnate oppure siano revocate nel corso dell'anno, l'ammontare relativo viene destinato dal Ministro per la pubblica istruzione alle casse scolastiche degli istituti perchè sia utilizzato per acquisto di libri di testo o per altre provvidenze a favore di alunni bisognosi e meritevoli.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

Le domande relative a borse di studio da conferire per l'anno scolastico 1954-55 saranno presentate entro il 24 marzo 1955 al capo dell'istituto che l'aspirante frequenta. Il capo di istituto le trasmetterà al provveditore agli studi entro i successivi dieci giorni accompagnando ciascuna domanda con l'indicazione dei voti riportati dall'alunno nello scrutinio del primo trimestre e con una relazione sulla personalità dell'alunno e sulle condizioni della famiglia.

Per il conferimento delle suddette borse la Commissione giudicatrice terrà conto, ai fini dell'accertamento del merito e della formazione delle graduatorie previste dall'art. 3 anche dei voti riportati negli scrutini del primo trimestre dell'anno scolastico 1954-55.

Le borse dovranno essere assegnate entro il 30 aprile 1955 e saranno erogate in unica soluzione: la relativa spesa graverà sul cap. 248-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1954

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1955
Registro n. 15 Pubblica istruzione, foglio n. 81

(1533)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig.a Trentini Pierina, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Commezzadura, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471. III.a, l'ostetrica Miglioranza Vittorina in Ariis ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Miglioranza Vittorina in Ariis è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Commezzadura ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 14 marzo 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig.a Salvi Benita vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Cavalese ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, numero 21471.III.a, l'ostetrica Santuari Lina ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e debitamente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Santuari Lina di Giulio è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Cavalese ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 15 marzo 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

(1495)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1954, n. 28298, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto di Campli, di cui al bando 30 settembre 1953;

Visto il decreto in data 29 agosto 1954, n. 28299, con il quale si è provveduto a dichiarare il dott. Cecchino Bacchilega vincitore del predetto concorso;

Visto il successivo decreto del 28 febbraio scorso, n. 9179, con il quale, in seguito a rinuncia al posto del predetto dott. Bacchilega, veniva dichiarato vincitore il dott. Berardino Gatti;

Considerato che quest'ultimo, con dichiarazione in data 7 corrente, ha rinunciato al posto di cui sopra;

Considerato, altresì, che il dott. Roberto Mattoni, che segue nella graduatoria il dott. Gatti, ha rinunciato preventivamente alla assegnazione della condotta di cui trattasi, con dichiarazione in data 8 corrente;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare vincitore, per la condotta veterinaria di Campli il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunciatari e precisamente il dottor Lamberto Striglioni;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lamberto Striglioni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Campli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 9 marzo 1955

p. *Il prefetto*: PIGNATARO

(1362)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti gli atti del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo, indetto con decreto prefettizio 30 giugno 1947, n. 22067 San., successivamente prorogato sino al 6 giugno 1953;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

Riscontrato regolare e legittimo l'operato della predetta Commissione;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo formulata dalla apposita Commissione giudicatrice e nella quale figura idoneo il dott. Alcide Battini, unico candidato presentatosi a sostenere gli esami.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Viterbo.

Viterbo, addì 9 marzo 1955

Il prefetto: LIMONE

(1360)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 25 settembre 1954, n. 7762, col quale venne approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1955, n. 1536, col quale il dott. Francesco Invernizzi venne dichiarato vincitore, in applicazione della graduatoria di cui sopra, per la condotta del consorzio veterinario di Campagna Lupia - Campolongo Maggiore;

Vista la nota, in data 19 febbraio 1955, con la quale il predetto dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta stessa;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica di quanto disposto col decreto prefettizio 21 gennaio 1955, n. 1536, il dott. Pozzer Antonio, residente nel comune di Camposampiero (Padova), è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria del consorzio, di Campagna Lupia - Campolongo Maggiore;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 25 febbraio 1955

Il prefetto: PIANESE

(1367)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visti i decreti prefettizi n. 14025/1 e n. 14025/2 del 18 dicembre 1954, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Cianca Bruno ed assegnato alla condotta di Elice;

Considerato che la condotta suddetta si è resa vacante per la rinuncia del titolare;

Vista la richiesta della sede fatta in ordine di preferenza da parte dei candidati;

Preso atto della rinuncia presentata dal dott. Emilio Calderone alla eventuale nomina per la condotta di cui trattasi;

Considerato che il dott. Tulli Giovanni fu Luigi ha chiesto di essere assegnato alla condotta di Elice;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tulli Giovanni fu Luigi è nominato titolare della condotta medica di Elice.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 4 marzo 1955

Il prefetto: CRISCUOLI

(1365)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.